© Consiglio d'Europa / Corte Europea dei diritti dell'Uomo, 2011.

Le lingue ufficiali della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono il francese e l'inglese. La presente traduzione non vincola la Corte.

© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2011.

The official languages of the European Court of Human Rights are English and French. This translation does not bind the Court.

© Conseil de l'Europe/Cour européenne des droits de l'homme, 2011.

Les langues officielles de la Cour européenne des droits de l'homme sont le français et l'anglais. La présente traduction ne lie pas la Cour.

Scheda tematica – Discriminazione razziale

marzo 2011

Questa scheda non è vincolante per la Corte e non è esaustiva

Discriminazione razziale

Articolo 3 (proibizione dei trattamenti inumani o degradanti)

35 Asiatici dell'Africa orientale c. Regno Unito

06.03.1978 (decisione)

Limitazioni all'ammissione o al soggiorno nel Regno Unito di persone di origine asiatica residenti in ex dipendenze britanniche (Kenya, Uganda o Tanzania).

La Commissione ha ritenuto che non fossero necessari ulteriori interventi, poiché i ricorrenti erano stati successivamente ammessi nel Regno Unito. Tuttavia, riguardo il motivo di ricorso sollevato ai sensi dell'articolo 3 (proibizione dei trattamenti inumani o degradanti), secondo cui i suddetti sarebbero stati trattati come "cittadini di seconda classe", la Commissione ha osservato che la discriminazione fondata sulla razza può, in determinate circostanze, equivalere ad un trattamento degradante.

Cipro c. Turchia

10.05.2001 (Grande Camera)

In questa causa interstatale proposta da Cipro nel 1994, riguardante la situazione a Cipro Nord successiva alla divisione del territorio cipriota, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 3: "con riferimento al periodo in esame, il trattamento discriminatorio ha raggiunto un livello di gravità tale da equivalere ad un trattamento degradante" (§ 310).

Nella sua sentenza la Corte ha affermato che:

La discriminazione nei confronti dei greco-ciprioti del Karpaz, "solamente in quanto appartenenti a questo gruppo", non poteva che essere fondata sugli "le caratteristiche che li distinguono dalla popolazione turco-cipriota, vale a dire l'origine etnica, la razza e la religione".

L'attaccamento della Turchia ai principi di bizonalità e bicomunitarietà aveva delle ripercussioni sulle condizioni di vita della popolazione greco-cipriota del Karpaz, che erano "umilianti ed in contrasto con la nozione stessa di rispetto della dignità umana dei suoi membri".

Articolo 17 (abuso di diritto)

Glimmerveen e Hagenbeek c. Paesi Bassi

11.10.1979 (decisione)

I ricorrenti lamentavano di essere stati condannati perché trovati in possesso di opuscoli che si riteneva istigassero alla discriminazione razziale, con l'intenzione di distribuirli, ed altresì di non essersi potuti presentare alle elezioni municipali. Essi invocavano l'articolo 10 della Convenzione (diritto alla libertà di espressione) e l'articolo 3 del Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni).

Ricorso irricevibile, con la motivazione che "i ricorrenti cercavano di usare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo per dedicarsi ad attività ad essa contrarie" vale a dire "diffondere idee discriminatorie dal punto di vista della razza".

Articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con altri articoli

Articolo 14: "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione."

Immigrazione

Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito

28.05.1985

In virtù delle norme sull'immigrazione vigenti all'epoca, ai mariti delle ricorrenti, le quali risiedevano legalmente e stabilmente nel Regno Unito, veniva rifiutato il permesso di soggiorno o ricongiungimento. Sul punto, i ricorrenti, rispettivamente di origine indiana, filippina ed egiziana, sostenevano di essere stati vittime di una pratica discriminatoria fondata sul sesso e sulla razza. La sig.ra Abdulaziz aveva conosciuto suo marito, cittadino portoghese, nel period in cui questi si trovava nel Regno Unito in qualità di visitatore. La sig.ra Cabales aveva conosciuto e sposato suo marito nelle Filippine, dove si era recata in vacanza. Il marito della sig.ra Balkandali, cittadino turco che si trovava nel Regno Unito in qualità di visitatore e successivamente di studente, aveva avuto un figlio dalla suddetta, con la quale si era unito in matrimonio.

La Corte ha constatato una violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8, in conseguenza di una discriminazione fondata sul sesso (disparità di trattamento tra immigranti di sesso maschile e femminile in materia di concessione al coniuge straniero del permesso di entrare o soggiornare nel paese), ma non sulla razza.

Sentenze Nachova e Timishev

Nachova e altri c. Bulgaria

06.07.2005 (Grande Camera)

I ricorrenti sostenevano che i pregiudizi e gli atteggiamenti ostili nei confronti di persone di origine rom erano stati decisivi negli avvenimenti sfociati nell'uccisione con un'arma da fuoco di due loro parenti stretti, vale a dire due uomini di 21 anni, da parte di un agente della polizia militare, mentre tentava di arrestarli.

Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 2 in quanto le autorità non hanno accertato se gli eventi che hanno portato alla morte dei due uomini avessero avuto un movente razziale.

Per le discriminazioni nei confronti di rom e nomadi, si veda la scheda tematica su "Rom e nomadi".

Timishev c. Russia

13.12.2005

Rifiuto di consentire al ricorrente l'ingresso nel territorio della Kabardino-Balkaria a causa della sua origine cecena.

Violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione): poiché la libertà di circolazione del ricorrente era stata limitata unicamente in conseguenza della sua origine etnica, tale disparità di trattamento costituiva discriminazione razziale.

Violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione) in ragione del rifiuto di ammettere a scuola i figli del ricorrente.

"La discriminazione fondata, segnatamente, sull'origine etnica della persona, costituisce una forma di discriminazione razziale. La discriminazione razziale è un tipo di discriminazione particolarmente odiosa, che, in considerazione delle sue pericolose conseguenze, richiede una particolare cautela ed una vigorosa reazione da parte delle autorità. Per tale motivo le autorità devono ricorrere ad ogni mezzo disponibile per combattere il razzismo, rafforzando così la visione democratica di una società in cui la diversità sia percepita non come minaccia, bensì come fonte di ricchezza (*Nachova e altri c. Bulgaria; Timishev c. Russia*). La Corte ha altresì precisato che nessuna disparità di trattamento fondata esclusivamente o in misura determinante sull'origine etnica di una persona può essere oggettivamente giustificata nella società democratica contemporanea, fondata sui principi del pluralismo e del rispetto per le diverse culture (*Timishev*, § 58; *D.H. e altri c. Repubblica ceca*, § 176)." ¹

Per quanto concerne l'onere della prova in materia, la Corte ha affermato che una volta che il ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di una disparità di trattamento, spetta al Governo provare che tale disparità sia giustificata (*Timishev*, § 57).

Diritto a libere elezioni

Aziz c. Cipro

22.06.2004

Il rifiuto di iscrivere il ricorrente nella lista elettorale per le elezioni parlamentari i quanto i membri della comunità turco-cipriota non potevano essere iscritti nella lista elettorale greco- cipriota.

Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 3 del Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni): la disparità di trattamento derivava dal fatto che il ricorrente era un turco- cipriota e non poteva essere giustificata sulla base di motivi ragionevoli ed oggettivi, in particolare alla luce del fatto che i turco-ciprioti, che si trovavano nella stessa situazione del ricorrente, non avevano potuto votare ad alcuna elezione parlamentare.

Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina

22.12.2009 (Grande Camera)

Divieto opposto a persone di origine rom ed ebraica di candidarsi alle elezioni per la Camera del Popolo dell'Assemblea Parlamentare e la Presidenza dello Stato.

Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 3 del Protocollo n. 1 in riferimento al divieto di candidarsi alle elezioni per la Camera del Popolo.

Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 12 (divieto generale di discriminazione) per quanto concerne il divieto di candidarsi alle elezioni presidenziali.

La Corte ha rilevato l'esistenza di meccanismi di partecipazione al potere che non comportavano automaticamente l'esclusione totale delle comunità non appartenenti ai "popoli costituenti" (bosniaci, croati e serbi).

¹. Causa <u>Sampanis e altri c. Grecia</u> (5.06.2008), in cui la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1, per la mancata scolarizzazione dei figli dei ricorrenti ed il loro conseguente inserimento in classi speciali a causa della loro origine rom.

Se l'articolo 14 vieta le discriminazioni nel godimento dei "diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione", l'articolo 1 del protocollo n. 12 estende la portata della tutela ad "ogni diritto previsto dalla legge". Esso introduce pertanto un divieto generale di discriminazione.

Diritto a un equo processo (articolo 6 § 1)

Remli c. Francia

23.04.1996

Il ricorrente, di origine algerina, lamentava che il suo processo non era stato equo, in quanto un membro della giuria si era dichiarato razzista.

Violazione dell'articolo 6 § 1: la corte d'assise non ha garantito l'imparzialità del tribunale. "La Convenzione stabilisce l'obbligo, per i giudici nazionali, di verificare se, in base alla sua composizione, si tratta di 'un tribunale imparziale', laddove ciò sia messo in dubbio per una motivazione che nell'immediato non sembra essere manifestamente priva di fondamento" (§ 48).

Gregory c. Regno Unito

25.02.1997

Accuse di razzismo nei confronti della giuria formulate dal ricorrente, di origine africana, il quale riteneva di essere stato oggetto di discriminazioni in tal senso nel corso del procedimento a suo carico.

Non violazione dell'articolo 6 § 1: il giudice ha adottato "misure sufficienti volte a verificare che il tribunale costituito potesse essere ritenuto imparziale ai sensi dell'articolo 6 § 1", offrendo "garanzie sufficienti a dissipare ogni possibile dubbio al riguardo" – in particolare fornendo "alla giuria istruzioni supplementari con parole molto ferme" – ed ha ragionevolmente ritenuto che in tal modo "ogni rischio di pregiudizio era stato efficacemente neutralizzato".

Sander c. Regno Unito

09.05.2000

Il ricorrente, di origine asiatica, lamentava di essere stato processato da una giuria razzista.

Violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo): le dichiarazioni contenute in una nota inviata al giudice da parte di un giurato nel corso del processo - nella quale questi dubitava dell'imparzialità di altri membri della giuria che avevano fatto osservazioni e battute razziste – erano tali da far sorgere nel ricorrente e in qualsiasi osservatore esterno legittimi dubbi sull'imparzialità del tribunale, dubbi che né la lettera collettiva sottoscritta il giorno seguente da tutti i membri della giuria, né il richiamo al dovere di imparzialità della giuria da parte del giudice avrebbe potuto dissipare.

Temi correlati

Libertà di espressione e razzismo

Tra le molteplici cause, due sono le sentenze degne di nota:

Jersild c. Danimarca

23.09.1994

Condanna di un giornalista conseguente ad un'intervista televisiva a membri di un gruppo di giovani estremisti (i "Greenjackets").

Violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione)

Féret c. Belgio

16.07.2009

Non violazione dell'articolo 10 riguardo alla condanna del ricorrente, presidente del partito politico Fronte Nazionale, colpevole di avere pubblicamente incitato alla

discriminazione o all'odio, a seguito di alcune denunce relative ad opuscoli distribuiti dal partito durante le campagne elettorali.